

lì, 23 febbraio 2016

*Ai Sigg. Sindaci/Presidenti degli Enti Soci
Ai Sigg. Segretari Comunali
Ai Sigg. Responsabili Gare e contratti /UTC
Loro Indirizzi*

Oggetto: Vicenda ANAC. Il TAR Lazio respinge il ricorso ASME. Prossima tappa al Consiglio di Stato

Il Tar Lazio ha respinto il ricorso di ASME Consortile avverso la [delibera ANAC n. 32/2015](#) che ne aveva negato il diritto ad operare come Soggetto aggregatore e a svolgere attività di intermediazione, modello Consip, a causa di una asserita mancata rispondenza del proprio modello organizzativo a quanto prescritto nel comma 3-bis art. 33 del Codice. Confidiamo, dunque, nuovamente nel Consiglio di Stato per veder affermati i nostri diritti. **Nelle more, il Tar ci impegna a conformarci alla delibera ANAC.**

È esattamente quanto abbiamo già fatto fin dal giugno scorso, sulla base di una [Mozione](#), approvata all'unanimità, che ha impegnato la Consortile ad astenersi dall'indire nuove gare aggregate, modello Consip. Ci siamo, cioè, adeguati per tempo, limitandoci ad erogare esclusivamente l'"attività di supporto al RUP", niente affatto messa in discussione da ANAC. La stessa mozione, successivamente fatta propria da centinaia di Comuni Soci e trasmessaci con delibera di indirizzo, ha impegnato la Consortile a perseguire tutti i percorsi giudiziari, fino alla Corte di Giustizia Europea, se necessario, per pervenire all'affermazione dei nostri diritti.

La Sentenza pur bocciando il ricorso, conclude con la compensazione delle spese tra ANAC e Asme Consortile, *in ragione dell'assoluta novità e complessità delle questioni affrontate con il ricorso in esame*. Il TAR ha dovuto utilizzare 108 pagine per stendere la sentenza. ANAC ha impiegato esattamente due anni, a partire dalla data del primo esposto, per emanare la delibera 32/2015.

Una situazione emblematica di una normativa continuamente aggiornata, prorogata ed interpretata, la cd "turbo legislazione", che inevitabilmente rende gli aspetti formali prevalenti su quelli sostanziali. Eppure, malgrado il riconoscimento ufficiale della complessità della normativa in materia di centralizzazione, nessuno dei nostri detrattori (si tratta di ANACAP, CONFINDUSTRIA, ANCE, CONSIP, ANUTEL ed ANCI) ha potuto muovere alcun rilievo sui risultati concreti della nostra azione. Che è riuscita a supportare gli associati promuovendo un diffuso utilizzo delle piattaforme telematiche, che garantiscono semplificazione, trasparenza e tracciabilità, vero antidoto ad ogni ipotesi di corruzione. Per non parlare della tempistica, del basso livello di contenzioso e dei consistenti risparmi assicurati ai nostri associati. Su un transato di poco meno di un miliardo, essi vanno quantificati in oltre 100 milioni di euro (come confermato anche dall'Osservatorio Appalti della Bocconi).

In attesa delle risultanze dell'appello al Consiglio di Stato, Asme Consortile continuerà, dunque, ad assicurare il proprio supporto al RUP. **Alla luce della sentenza del Tar, i Comuni aderenti, però, dovranno provvedere ad associarsi alla Consortile.** Infatti, ASME Associazione ha ceduto le quote in Asme Consortile, che risulta così interamente posseduta da Enti Locali. L'Associazione, pur essa esclusivamente composta da Enti pubblici, è costituita ai

SEDE SOCIALE

Via Carlo Cattaneo, 9
21013 GALLARATE (VA)
Mail: posta@asme.eu

SEDE SECONDARIA

Via Mombarone, 3
10013 BORGOFRANCO D'IVREA (TO)
P.E.C. posta@asmepec.it

SEDE OPERATIVA


Centro Direzionale, Isola G/1
80143 NAPOLI
Tel/Fax: 081-7879717 / 7879992

sensi del Codice Civile e per tale motivo il Tar Lazio la considera alla stregua di un privato, come evidenziato anche nell'Ordinanza n. 2544 del 19 giugno scorso, con cui ci è stata negata la sospensiva (poi riformata dal Consiglio di Stato). E ciò malgrado che la costituzione di una Associazione non può che essere disciplinata ai sensi del codice civile (art.36) e non certo ai sensi del TUEL.

Di fronte alla necessità di garantire continuità alla nostra attività, ci siamo, pertanto, presentati avanti al Notaio **l'11 novembre scorso per la cessione delle quote nella Consortile**. L'ingresso in massa di tutti i Comuni interessati nella Consortile, le consentirà di acquisire **la conformazione di società in house ai sensi della determinazione ANAC nr. 11/2015** e di superare ogni difficoltà interpretativa. Non sarebbe stato necessario, alla luce del Codice attuale e di quello redigendo che recepisce le direttive appalti, che sul punto parlano chiaro: *Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter decidere di fornire congiuntamente i rispettivi servizi pubblici mediante cooperazione senza essere obbligate ad avvalersi di alcuna forma giuridica in particolare*. Ma tant'è.

Cordiali saluti e buon lavoro.

Il Presidente
Giovanni Caggiano



Il Segretario generale
Francesco Pinto

